

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA



REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI LAVORI E SERVIZI IN ECONOMIA DI COMPETENZA DELL'UFFICIO TECNICO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA

(Emanato con D.R. n. 1973 del 9 novembre 2011, pubblicato nel B.U. n. 96)

In vigore dall'11 novembre 2011

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI LAVORI E SERVIZI IN ECONOMIA DI COMPETENZA DELL'UFFICIO TECNICO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA

INDICE GENERALE

- Art.1 - Scopi e contenuti del Regolamento
- Art.2 - Definizioni e Figure professionali
- Art. 3 - Ricorso all'esecuzione dei lavori e servizi in economia
- Art. 4 - Modalità di esecuzione e limiti di importo per l'affidamento dei lavori e servizi in economia
- Art. 5 - Categorie di lavori e servizi
- Art. 6 - Ulteriore esperibilità delle spese in economia
- Art. 7 - Pubblicità
- Art. 8 - Modalità di affidamento tramite cottimo fiduciario
- Art. 9 - Modalità di autorizzazione dei lavori e dei servizi in economia
- Art. 10 - Requisiti degli affidatari
- Art. 11 - Elenchi dei fornitori
- Art. 12 - Contabilizzazione dei lavori e dei servizi
- Art. 13 - Verifica delle prestazioni
- Art. 14 - Rinvio a norme

Art.1

Scopi e contenuti del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l'esecuzione di lavori, servizi di manutenzione e di riparazione e servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria da effettuarsi in economia, di competenza dell'Ufficio Tecnico, sul patrimonio immobiliare dell'Università degli Studi di Siena, secondo quanto previsto, dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e s.m. e i. e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
2. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate alla costruzione di un sistema funzionale di procedure standardizzate per tipologia di intervento e procedure per l'affidamento, tali da rendere univoci i metodi imputabili al regolare ed efficiente svolgimento dei lavori e servizi in economia di competenza dell'Ufficio.
3. È ammesso il ricorso all'esecuzione dei lavori e servizi in economia di competenza dell'Ufficio Tecnico nei casi in cui gli stessi siano indispensabili o urgenti per il funzionamento del connesso servizio ovvero quando le relative opere siano da considerarsi di modesta rilevanza o di manutenzione ricorrente, salvo i casi in cui l'Amministrazione abbia già in atto un contratto più conveniente per le medesime prestazioni.

Art.2

Definizioni e Figure professionali

1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente regolamento si intende per:
 - a) «**Codice**» il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e s.m. e i;
 - b) «**Regolamento di attuazione del Codice**» il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, s.m. e i;
 - c) «**Lavori**»: attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione di opere e attività ad esse assimilabili così come definiti dall'art. 3, co. 8 del "Codice";
 - d) «**Opera**»: risultato di un insieme di lavori, che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica;
 - e) «**Manutenzione ordinaria**»: interventi che non necessitano di alcuna autorizzazione e che in linea di massima mirano alla conservazione nel tempo degli immobili e a garantirne un utilizzo in linea con la destinazione d'uso e nella dovuta sicurezza; tali interventi riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture e quelle necessarie ad integrare e mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
 - f) «**Manutenzione Straordinaria**»: interventi che necessitano di autorizzazione da parte di soggetti esterni all'Ateneo, ma che tuttavia non modificano gli elementi caratterizzanti dell'immobile; tali interventi riguardano le modifiche necessarie per rinnovare o sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché i servizi igienico-sanitari e tecnologici, senza alterazioni dei volumi e delle superfici e senza modifiche nelle destinazioni d'uso;
 - g) «**Messa a norma**»: intervento mirante ad adeguare gli immobili alle norme vigenti in materia di sicurezza, prevenzione incendi, agibilità, igiene ecc. anche su indicazione delle Autorità preposte alla vigilanza ed al controllo;
 - h) «**Restauro e di Risanamento Conservativo**»: interventi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso,

ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

i) **«Ristrutturazione Edilizia»**: interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono compresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;

l) **«Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria»**: servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria anche integrata concernenti la redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo, del progetto esecutivo e del piano di sicurezza e di coordinamento, nonché le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, alla direzione dei lavori, alle attività tecnico-amministrative connesse alla direzione dei lavori, al coordinamento della sicurezza in fase della esecuzione, nonché agli altri servizi tecnici, ivi compresi analisi di laboratorio, collaudi, prove di carico e controlli;

m) **«Responsabile Unico del Procedimento» - «R.U.P.»** : responsabile unico per le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione individuato nel Responsabile dell'Ufficio Tecnico o in un soggetto in possesso dei requisiti richiesti dalla legge da questi nominato;

n) **«Direttore dei Lavori»**: soggetto incaricato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico per il controllo tecnico, contabile ed amministrativo dell'esecuzione dei lavori e dei servizi al fine della verifica degli stessi in conformità al progetto e al contratto;

o) **«Operatore economico»** o **«contraente»**: persona fisica o giuridica che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere o servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria.

2. Ai fini del presente "Regolamento" gli importi sono da intendersi al netto degli oneri fiscali.

Art. 3

Ricorso all'esecuzione dei lavori e servizi in economia

1. Le procedure disciplinate dal presente regolamento si applicano nel rispetto dei principi generali di programmazione, trasparenza, rotazione, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione come disciplinati dalla Legge, dalle disposizioni e dai regolamenti interni, e rispondono alle finalità di privilegiare le esigenze di speditezza e semplificazione considerate le specifiche caratteristiche qualitative o quantitative dei lavori e dei servizi da gestire.

2. Il ricorso alle procedure di gestione dei lavori e servizi in economia è consentito, in modo residuale rispetto alle ordinarie modalità contrattuali quando sussistono le seguenti condizioni:

a) limiti di importo, di cui all'art. 4 del presente "Regolamento";

b) specifiche categorie di lavori e servizi, di cui all'art. 5 del presente "Regolamento".

3. In ogni caso nessuna tipologia di lavoro può essere artificiosamente frazionata¹ allo scopo di essere sottoposta alla disciplina del presente "Regolamento".

¹ per frazionamento artificioso si intende il frazionamento posto in essere deliberatamente per evitare il ricorso alle procedure ordinarie di scelta del contraente; è considerato effettuato in violazione a tale

4. L'affidamento dei lavori e servizi in economia è a cura del Responsabile Unico del Procedimento.

Art. 4

Modalità di esecuzione e limiti di importo per l'affidamento dei lavori e servizi in economia

1. L'esecuzione e la gestione in economia dei lavori e dei servizi per le voci di spesa riportate nell'articolo 5 sono ammesse:

- a) in **amministrazione diretta**, con la quali i lavori e i servizi sono effettuati e gestiti con materiali e mezzi propri e personale proprio per importo pari o inferiore a 50.000,00 euro;
- b) mediante **cottimo fiduciario**, per gli interventi di importo presunto previsto per le "spese in economia" dal "codice"², previa consultazione di almeno 5 operatori economici, in possesso dei requisiti di cui all'art. 10 del presente Regolamento se sussistono in tale numero soggetti idonei, e nel rispetto comunque dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

Per interventi di importo pari o inferiore a 20.000,00 euro è possibile l'affidamento mediante cottimo fiduciario previa consultazione di almeno 3 operatori economici.

Per interventi di importo pari o inferiore a 2.000,00 euro è consentito l'**affidamento diretto** da parte del Responsabile Unico del Procedimento.

Per interventi di importo pari o inferiore a 20.000,00 euro, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico può, in casi eccezionali di urgenza e/o di particolari occasioni di economicità, con provvedimento opportunamente motivato, procedere all'affidamento diretto.

Art. 5

Categorie di lavori e servizi

1) I lavori e i servizi che possono essere gestiti ed eseguiti in economia secondo quanto disposto dal presente "Regolamento" sono:

- a) manutenzione o riparazione di opere o impianti, quando l'esigenza è rapportata a eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure ordinari di scelta del contraente;
- b) manutenzione ordinaria e riparazione di opere o impianti;
- c) manutenzione straordinaria di opere e impianti, compresi i restauri e risanamenti conservativi e ristrutturazione edilizia;
- d) interventi di adeguamento e messa a norma non programmabili in materia di sicurezza;
- e) lavori e servizi che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
- f) lavori e servizi necessari per la compilazione di progetti;
- g) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto precedentemente stipulato o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori;
- h) servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria.

disposizione anche il cumulo di diversi ordini analoghi e successivi, se posti in essere per soddisfare una esigenza già originariamente prevedibile, sempre che fosse possibile effettuare un'unica procedura di acquisto a monte.

² cfr. art. 125, co. 5 e 9 del D.Lgs 163/06 e s.m.i. e art. 267 del D.P.R. 207/2010

Art. 6

Ulteriore esperibilità delle spese in economia

1. Possono altresì essere eseguiti in economia, fino all'importo massimo consentito dalla normativa vigente³, i lavori e i servizi

a) necessari a seguito della risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;

b) necessari per completare le prestazioni di un contratto in corso, non previste nello stesso, se non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;

c) necessari a seguito della scadenza dei relativi contratti nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria, o comunque, in ogni caso, i lavori e i servizi necessari a scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose ovvero per l'igiene e la salute pubblica o per il patrimonio storico-artistico-culturale.

Art. 7

Pubblicità

1. L'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario sono pubblicati nel sito di Ateneo conformemente a quanto previsto dalla Legge⁴.

Art. 8

Modalità di affidamento tramite cottimo fiduciario

1. Per l'affidamento dei lavori e dei servizi in economia, al di fuori delle ipotesi di amministrazione diretta, di affidamento diretto e dei casi cui all'art. 6 del presente Regolamento, il Responsabile Unico del Procedimento individua, sulla base di un'indagine di mercato o ricorrendo all'Elenco dei Fornitori di cui all'art. 11 del presente "Regolamento" almeno cinque operatori economici a cui invia la lettera di invito contenente:

a) l'oggetto della prestazione, le categorie di opere generali e/o di opere specializzate di cui si compone il lavoro o il servizio, la qualità e le modalità di esecuzione e le caratteristiche tecniche;

b) il nominativo del Responsabile Unico del Procedimento, del Direttore dei Lavori, del Coordinatore per la Sicurezza e Responsabile dei lavori, se richiesti;

c) le eventuali garanzie richieste;

d) il termine di presentazione delle offerte;

e) il periodo in giorni di validità delle offerte;

f) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;

g) il criterio di aggiudicazione prescelto;

h) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

i) la misura delle penali, determinata in conformità alle disposizioni del "Codice" e del "Regolamento attuativo";

³ cfr. art. 125, co. 8 e 9 del D.Lgs 163/06 e s.m.i. e art. 267 del D.P.R. 207/2010

⁴ cfr. art. 66, co. 7 del D.Lgs 163/06 e s.m.i.

- l) la possibilità di risolvere di diritto il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento dell'operatore economico ai sensi dell'art. 137 del D.Lgs 163/06;
 - m) le informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare l'operatore economico o il piano di sicurezza e coordinamento;
 - n) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelli a corpo, le modalità e l'indicazione dei termini di pagamento;
 - o) la richiesta di apposita dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti;
2. L'affidamento del lavoro e/o del servizio è effettuato dal Responsabile Unico del Procedimento all'Operatore Economico che avrà presentato l'offerta migliore sulla base del criterio di aggiudicazione previsto mediante lettera di aggiudicazione. Il rapporto contrattuale sarà regolato dalle condizioni previste dalla lettera di invito e dall'offerta presentata.
3. Per i lavori e i servizi di importo pari o inferiore a 20.000,00 euro il documento contrattuale sarà costituito dall'ordinativo di spesa.

Articolo 9

Modalità di autorizzazione dei lavori e dei servizi in economia

1. I lavori e i servizi in economia di cui al presente "Regolamento" di importo superiore a euro 20.000,00 sono autorizzati dal Responsabile Unico del Procedimento mediante apposito provvedimento che riporta:
- a) l'indicazione dell'opera e della necessità di assicurare l'esecuzione della stessa;
 - b) l'indicazione della richiesta motivata del Responsabile Unico del Procedimento e nominativo dello stesso;
 - c) il quadro economico dettagliato formulato secondo la normativa vigente;
 - d) la copertura finanziaria della spesa;
 - e) le modalità di affidamento dei lavori e dei servizi;
 - f) il criterio di aggiudicazione;
 - g) i nominativi dei progettisti e l'elenco dei documenti di cui il progetto si compone, laddove necessari;
 - h) il nominativo del Direttore Lavori e di eventuali altre figure professionali coinvolte nella progettazione/esecuzione dei lavori.
2. Per i lavori e i servizi in economia di importo pari o inferiore a 20.000,00 euro l'ordinativo di spesa assolve le funzioni di atto autorizzativo.

Articolo 10

Requisiti degli affidatari

1. Gli affidatari dei lavori e/o dei servizi in economia devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, tecnico-organizzativo e di qualificazione prescritti per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.

Articolo 11

Elenchi dei fornitori

1. Quale modalità di semplificazione delle procedure, l'Ateneo può dotarsi di un Elenco dei Fornitori, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, a cui

possono iscriversi gli operatori economici che hanno interesse, anche divisi per sezioni in base alle diverse categorie di servizi.

2. L' Elenco dei fornitori viene aggiornato con cadenza periodica, ma l'iscrizione da parte degli operatori economici dotati dei requisiti richiesti è sempre ammessa.

3. L'iscrizione all' Elenco dei Fornitori non è comunque condizione necessaria per la partecipazione alle procedure in economia.

Art. 12

Contabilizzazione dei lavori e dei servizi

1. Ogni intervento in economia deve tener conto delle somme appositamente stanziare nel bilancio di previsione.

2. I lavori e i servizi eseguiti in economia sono contabilizzati nelle forme previste dalla normativa vigente.

3. Qualora nel corso di esecuzione degli interventi le somme stanziare risultassero insufficienti, il Responsabile Unico del Procedimento presenta una perizia suppletiva per ottenere dagli Organi preposti dell'Ateneo l'autorizzazione all'eccedenza di spesa. I nuovi importi vengono determinati ricavandoli da opportune nuove analisi effettuate dal Direttore dei lavori o dal soggetto dallo stesso incaricato.

Art. 13

Verifica delle prestazioni

1. Per i lavori e per i servizi in economia di importo superiore a 20.000 euro, il Direttore dei lavori emette il certificato di regolare esecuzione entro 30 giorni dalla data di ultimazione degli interventi, il quale viene confermato dal Responsabile Unico del Procedimento.

2. Per lavori e per i servizi di importo pari o inferiore a 20.000 euro, la regolare esecuzione rimane in carico al Direttore dei Lavori mediante firma sulla fattura rilasciata dall'Operatore Economico, la quale viene controfirmata dal Responsabile Unico del Procedimento e dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

3. Il collaudo e/o la verifica di conformità, dove richiesti, sono eseguiti nelle forme previste dalla legge⁵.

Articolo 14

Rinvio a norme

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia di gestione ed esecuzione di lavori e di servizi in economia.

2. Il presente regolamento, nelle parti relative alle soglie di spesa, deve intendersi automaticamente modificato dal momento dell'entrata in vigore di norme di rango superiore incompatibili con la disciplina ivi contenuta.

⁵ cfr. artt. 120 e 141 del D.Lgs 163/06 e s.m.i. e parte II, titolo X, capo II e parte IV, titolo IV del D.P.R. 207/2010